SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 1073)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali

Onorevoli Senatori. — In dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali recanti autorizzazione di spesa le cui disponibilità sono ormai esaurite, sono derivate maggiori spese per la revisione dei prezzi contrattuali in relazione all'incremento dei costi di mercato, per indennità di espropriazione e per altri oneri conseguenti a vertenze risolte in via amministrativa o decise in sede giurisdizionale.

A tali maggiori oneri non può provvedere il Ministero dei lavori pubblici con gli annuali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa a suo carico, sia per il divieto posto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato sia per l'impossibilità di stornare a tal fine somme già destinate ad altri indifferibili interventi, attese le note

limitatissime disponibilità di fondi normalmente segnate in bilancio.

Pertanto per far fronte alle accennate maggiori spese, è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 20 miliardi per far fronte ai suddetti maggiori oneri in dipendenza dell'esecuzione di opere a pagamento non differito (art. 1).

Alla copertura finanziaria dell'onere di lire 20 miliardi si propone di provvedere a carico del capitolo 3523 relativo all'anno finanziario 1972, utilizzando quota parte dell'accantonamento di lire 300 miliardi indicati all'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972, alla voce « Riforma sanitaria » della rubrica « Ministero della sanità ».

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, delle indennità di espropriazione e della risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le cui disponibilità risultino esaurite, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Il predetto capitolo sarà gestito dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 2.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.